



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma capitale

REGOLAMENTO COMUNALE USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 25.05.2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Oggetto e Finalità**
- Art. 3 - Classificazione ed individuazione degli impianti sportivi**
- Art. 4 - Classificazione delle attività sportive**
- Art. 5 - Uso degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale**

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 - Concessione in uso**
- Art. 7 - Modalità di assegnazione**
- Art. 8 - Modalità di utilizzo**
- Art. 9 - Orari di utilizzo degli impianti**
- Art. 10 - Durata della concessione in uso degli impianti**
- Art. 11 - Rinuncia**
- Art. 12 - Sospensione**
- Art. 13 - Revoca**
- Art. 14 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive**
- Art. 15 - Certificazione sicurezza e agibilità impianti**

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 16 - Concessione in gestione impianti sportivi**
- Art. 17 - Contabilità e rendiconto**
- Art. 18 - Revoca Concessione**
- Art. 19 - Concessione di costruzione e gestione**

TITOLO IV - TARIFFE

- Art. 20 - Determinazione tariffe**
- Art. 21 - Modalità di pagamento**
- Art. 22 - Uso gratuito degli impianti**
- Art. 23 - Entrata in vigore**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- A. per " IMPIANTO SPORTIVO " : il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive.
- B. per " ATTIVITA' SPORTIVA " : la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo.
- C. per " FORME DI UTILIZZO E GESTIONE " : le modalità con le quali il Comune autorizza l'uso di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi per lo svolgimento delle attività.
- D. per " CONCESSIONE IN USO " : il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'uso di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
- E. per " CONCESSIONE IN GESTIONE " : il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione da parte del Comune.
- F. per " CORRISPETTIVO " : l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale.
- G. per " TARIFFA " : la somma che l'utente dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altre Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. L'uso degli impianti é diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il Comune di Monte Porzio Catone aderisce alla dichiarazione del Panathlon sull'Etica nello sport giovanile (Carta di Gand).

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive ed altre associazioni.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, riconosce, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, intesa come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazioni per favorirne l'integrazione sociale.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita e per le attività particolari che vi si svolgono, assolvono funzioni di interesse generale della città.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Campo di Calcio " Giolitti-Natangeli " di Via Romoli;
- Centro Sportivo di Via E.Majorana "Raniero- Colucci";
- Palestra scolastica di Via Costagrande;

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività curriculari ed extra curriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono poste a disposizione, in via prioritaria, di Società od Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Monte Porzio Catone e/o storicamente presenti nel Comune medesimo, comunque svolgenti attività a favore della comunità locale.

ART.4

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sono considerate:

attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza.

attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzate da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. .

ART. 5

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o Associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, comprese le palestre scolastiche, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi culturali/turistici a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6

CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi possono essere assegnati in uso a:

Società sportive, Associazioni, Enti di promozione sportiva e Associazioni temporanee di impresa (A.T.I.), anche dette Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), Associazioni di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati. Tutti i soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti necessari allo svolgimento di attività sportive e devono fare esplicita

richiesta di utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 7

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando.

La domanda, di norma, va presentata entro il mese di giugno precedente l'inizio della stagione sportiva e per i periodi successivi previsti dai bandi di assegnazione.

La concessione in uso sarà rilasciata dal competente Responsabile dell'Area, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- a) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili e che aderiscano ai principi enunciati dalla carta di Gand del Panathlon sull'etica nello sport giovanile;
- b) organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- c) società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- d) società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
- e) società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.
- f) società disponibili all'inserimento nelle attività sportive di utenti a titolo gratuito inviati dal servizio sociale comunale (con relazione dell'assistente sociale)

Sono escluse dalla partecipazione al bando:

- a) società che risultino essere debtrici di somme nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- b) società che non siano in regola con i pagamenti dei canoni dovuti, per l'utilizzo degli impianti sportivi, per le concessioni stipulate a partire dall'anno 2015.
- c) Sono escluse anche le A.T.I. e le R.T.I. all'interno delle quali siano presenti società che non presentino le caratteristiche sopra esposte.

Sono escluse dalla partecipazione al bando, per i motivi sopra esposti, anche le ATI oppure RTI, all'interno delle quali siano presenti società che risultino essere debtrici nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Responsabile dell'Area può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie secondo quanto previsto dal bando per ciascuna tipologia di sport.

Per ciò che concerne l'uso dell'impianto sportivo per la pallacanestro, sito all'interno dell'impianto di Via E. Majorana, del quale il Comune ne ha la disponibilità a seguito di "comodato" da parte della Amministrazione Provinciale di Roma, dovranno essere riservate prioritariamente 12 ore settimanali per l'esercizio della pallacanestro;

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione fissata dal bando di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 8

MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica;

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale o Provinciale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi in concessione.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 9

ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

La domenica ed i giorni festivi gli impianti di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, settembre - giugno, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o, per particolari esigenze, per periodi più lunghi per un massimo di 3 anni consecutivi.

L'orario concesso si intende utilizzato da parte dell'Associazione sportiva e/o privato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 11

RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia deve essere redatta in forma scritta e protocollata, entro la terza settimana del mese precedente la rinuncia, pena il pagamento delle quote spettanti.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia da parte di una Società sportiva, gli spazi resi disponibili saranno assegnati ad altre società sportive con richieste inevase, con il criterio del punteggio ottenuto dalla partecipazione al bando e alla effettiva disponibilità degli impianti.

ART. 12

SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 13

REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in particolare agli artt. 8 e 9, per condotte e linguaggi non consoni al buon senso civico da parte degli allenatori sportivi e dei responsabili delle Associazioni stesse, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite e in caso di scioglimento, cessazione o cancellazione dell'Associazione sportiva o della relativa A.T.I., il Responsabile dell'Area ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Dopo il secondo richiamo scritto del Comune, debitamente documentato, avrà effetto la revoca immediata della concessione.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive e non (concerti, mostre, congressi etc) compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

La concessione dello spazio è subordinata al pagamento di una quota forfettaria stabilita annualmente con delibera di Giunta comunale

ART. 15

CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e dotarsi delle assicurazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione sportiva o extrasportiva

TITOLO III -CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 16

CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi è regolamentata dalla procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente nonché di quella che consente l'affidamento diretto

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- la revoca della concessione medesima nei casi di mancato pagamento, nei termini previsti, della quota mensile spettante;
- la revoca in caso di scioglimento, cessazione o cancellazione dell'associazione;
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- la riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione.

La concessione di cui sopra dovrà prevedere anche l'eventuale manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario e di essa dovrà esserci menzione scritta nell'ambito dell'affidamento.

ART. 17

CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 18

REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall' Amministrazione Comunale quando:

- a) la manutenzione ordinaria , ove prevista e gli interventi di mantenimento in sicurezza ove previsti, non siano stati effettuati secondo le clausole indicate nelle specifiche convenzioni e nel caso la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

- b) il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 19

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 20

DETERMINAZIONE TARIFFE

Le tariffe orarie per gli allenamenti e quelle a prestazione per lo svolgimento di gare o altro, vengono definite annualmente con atto di Giunta comunale

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 21

MODALITA' DI PAGAMENTO

- a) L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse ed il pagamento deve avvenire tramite bonifico sul conto corrente intestato al Comune di Monte Porzio Catone;
- b) Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.
- c) Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune.
- d) La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti definita annualmente dalla Giunta..
- e) Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
- f) A garanzia dei pagamenti il Comune dovrà richiedere il pagamento di polizza fidejussoria o cauzione di primario Istituto bancario o assicurativo.

ART. 22

USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

In quanto alle modalità dell'affidamento concessorio di cui all'art. 16, l'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole del Comune di Monteporzio che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni *una tantum*, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.